



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8685 del 2023, proposto da

Stefano Tallia, in proprio e nella qualità di Presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte e Silvia Garbarino, in proprio e nella qualità di Presidente dell'Associazione Stampa Subalpina, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Federico Videtta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Piemonte, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giulietta Magliona e Marialaura Piovano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Consiglio Regionale del Piemonte, non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Consiglio Nazionale Ordine Giornalisti e Federazione Nazionale Stampa Italiana, rappresentati e difesi dagli avvocati Bruno Del Vecchio e Salvatore Mileto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 751/2023, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2023 il Cons. Annamaria Fasano e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Considerato che l'appello cautelare, *prima facie*, appare assistito da sufficienti elementi di fondatezza, avuto riguardo al fatto che, stante la legittimazione ad agire e l'interesse a ricorrere degli appellanti, l'attività di *esperto ufficio stampa e relazioni esterne* è giornalistica, sia nel settore pubblico che nel settore privato, e come tale va tutelata con l'iscrizione all'Ordine dei Giornalisti Italiani (Corte di Cass., Sez. Un. n. 21764 del 2021);

Ritenuto che le spese della presente fase cautelare vanno interamente compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Compensa integralmente le spese di lite della fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2023 con

l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Angela Rotondano, Consigliere

Alberto Urso, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Annamaria Fasano

IL PRESIDENTE

Francesco Caringella

IL SEGRETARIO